Il Messaggero
UMBRIA

VENTI
forti da Nord-Est

Consuetudini dannose

Cantieri e campi: si bruciano i rifiuti inquinando l'aria ma si deve reagire

di MAURIZIO SANTOLOCI

I CITTADINI di Terni e provincia, sono ormai molto spesso «affumicati» da colonne di fumo che provengono da un lato da cantieri edili che bruciano rifiuti derivanti dalle loro attività e dall'altro da grandi falò di rilevanti cumuli di rifiuti agricoli generati da potature.

Per ore interi quartieri ed intere aree cittadine o campestri sono invase da queste immissioni di fumo, ora biancastre ora anche nere, che gli abitanti sono costretti loro malgrado a respirare.

Tutto questo è regolare? Assolutamente no. Si tratta di prassi del tutto illegali. Vediamo cosa può fare ogni cittadino per difendersi da questa forma di ulteriore insidioso inquinamento quotidiano, che ormai diventa seriale e persistente e che va ad aggiungersi agli inquinamenti che già siamo costretti a subire da altre fonti permanenti.

Cantieri edili.

Tutti i materiali residuali derivanti dalle attività di un cantiere edili sono rifiuti speciali. Oltre al frantume da demolizione e costruzione, anche il legno, gli imballaggi, la plastica, i polistiroli ed altri materiali di risulta devono essere avviati alle operazioni di smaltimento o recupero secondo la legge: accumulati in loco seguendo regole ben precise, e poi trasportati con mezzi (i cui conducenti devono redigere con il formulario di identificazione dei rifiuti) verso centri specializzati.

Fuoco in campagna

Pratiche illegali che vanno contrastate

Spesso nei cantieri si usa dare fuoco a cumuli di questi ultimi materiali, che contengono anche plastiche e polistiroli e dunque generano micidiali diossine cancerogene che poi respiriamo tutti per ore per inalazione diretta e ravvicinata.

Bruciare questi cumuli di residui da cantiere è un reato di «abbruciamento a terra» di rifiuti previsto dal D.Lgs n. 152/06; inoltre emettere le fastidiose (e pericolose) colonne di fumo conseguenti integra il reato di cui all'art. 674 del Codice Penale.

Sono ambedue reati perseguibili di ufficio e non serve querela da parte di un privato. Dunque qualsiasi cittadino può telefonare ad un qualunque organo di polizia e segnalare la colonna di fumo derivante dal cantiere, sottolineando che è nera. L'organo di polizia ha il dovere di intervenire per impedire che questi reati vengano portati ad ulteriori conseguenze, indentificare e denunciare i responsabili e procedere per far spegnere il falò. Nei casi più gravi e di reiterazione è possibile anche sottoporre l'area interessata da queste bruciature illegali a sequestro preventivo.

Continua a pagina 44

sto quesiti
omeni che
per le azioni
riminali con-

quantità di investimenti sono in atto, attraverso un'attenta opera di monitoraggio». La stessa attività che ha portato all'operazione Apo-

Foresta... gia.

F. Nu.

GARANTISCONO L
DELLE STRADI

DALLA PRIMA

Bruciare scarti è dannoso e illegale

di MAURIZIO SANTOLOCI

Oltre ai materiali di cantiere si bruciano anche grandi cumuli di rifiuti agricoli originati da potature.

Se anche il fumo che si alza da tali diversi falò è nero, allora vuol dire che oltre ai rifiuti agricoli dentro il cumulo in fiamme sono stati gettati anche polistiroli e/o plastiche (utilizzate in agricoltura) che generano (vedi nella prima regionale) diossine. Quindi vale lo stesso discorso appena tracciato per i rifiuti da cantiere, perché tali fumi soni comunque pericolosi: non fa differenza se polistiroli e plastiche vengono bruciati nei cantieri o nelle aziende agricole o nella aree private: l'effetto tossico per la popolazione è identico.

Se – invece – dai cumuli di rifiuti agricoli da potature si alza solo fumo bianco, allora si stanno bruciando solo vegetali e ci troviamo di fronte ad una pratica antica che è al confine tra prassi storica agricola e legalità.

Infatti un conto sono i piccoli falò di piccole potature, realizzati in modo accorto e limitato (poco più di un fuoco da camino domestico, ambientalmente e socialmente accettabile), ed un conto sono i veri e propri giganteschi cumuli di rifiuti agricoli di grandi aziende agricole in quantità e qualità molto spesso elevatissime ed a volte quasi industriali.

Infatti spesso si vedono comunemente falò giganteschi che generano emissioni di fumo - a volte elevatissimi e visibili a chilometri di distanza - che invadono per ore tutte le aree cittadine campestri circostanti e giungono perfino al confine con i centri abitati.

Nel citato D.Lgs n. 152 - parte quarta che riguarda la gestione e disciplina di rifiuti - non c'è scritto da nessuna parte che si possono bruciare i rifiuti agricoli, di nessuna dimensione, qualità e quantità. Tuttavia, anche a voler tollerare per senso di realismo i piccoli falò, allorquando si bruciano per ore ed ore rilevanti quantitativi di residui da grandi potature e lavori vari di grandi aziende agricole che producono masse di rifiuti delle quali poi – appunto – vanno a disfarsi mediante le bruciature, allora ci troviamo di fronte da un lato ad una bruciatura illegale e dall'altro ad una emissione di fumi intensi e persistenti che invadendo le aree circostanti per lungo periodo integrano a loro volta il reato di cui all'art. 674 del Codice Penale per i danno di molestia e sanitario a danno dei cittadini.

Anche in questo caso qualsiasi cittadino può telefonare ad un qualunque organo di polizia e segnalare queste invasioni di fumo persistenti e loro origine ed anche qui l'organo di polizia ha il dovere di intervenire per impedire le ulteriori conseguenze del fatto procedere secondo legge anche per far spegnere il falò.

Se realtà minime possono essere (al confine della legalità) tollerate per buon senso sociale, quando si supera la soglia del ragionevole e del tollerabile e – soprattutto – si costringono per ore i cittadini (anche bambini) a respirare diossine o comunque fumi fastidiosi, si ritiene che non ci sia eccezione o deroga ipotizzabile.

magistrato

Il Messaggero
Fondato nel 1878